

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

CXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GREPPI

INDI

DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi:		
PRESIDENTE	1040	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	1040, 1041, 1042	
BORSARI	1041	
DI GIANNANTONIO	1041	
GAGLIARDI	1041	
MATTARELLI	1042	
RAIA	1042	
SEMERARO	1041	
SERVADEI	1042	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA: Costituzione della provincia di Pordenone (Approvata dal Senato) (4262)	1042	
PRESIDENTE	1042, 1043, 1045, 1046	
BIASUTTI	1043	
BISAGLIA	1045, 1046	
BORSARI	1045	
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1046	
FRANCHI	1044, 1045	
GAGLIARDI	1042, 1043	
LIZZERO	1044, 1046	
		PAG.
	LUZZATTO	1043
	TOROS	1043, 1045
	ZUCALLI	1044
	Votazione segreta:	
	PRESIDENTE	1046
	Comunicazioni del Presidente:	
	PRESIDENTE	1046
	Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
	TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: Adegua- menti economici per il clero e modi difica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 (186);	
	FODERARO: Adeguaamenti economici per il clero (4358)	1047
	PRESIDENTE	1047, 1048, 1049, 1050
	DI GIANNANTONIO	1048
	GAGLIARDI	1047
	GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1049, 1050
	GREPPI	1048
	JACAZZI	1047, 1048, 1049
	LOMBARDI RUGGERO, <i>Relatore</i>	1047, 1048, 1049
	MAULINI	1047
	TOZZI CONDIVI	1047, 1049

	PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
INGRAO ed altri: Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrispondersi agli amministratori dei comuni e delle province (3164);	
BISAGLIA ed altri: Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province (4880)	1050
PRESIDENTE	1050, 1051, 1052, 1053
BISAGLIA	1053
BORSARI	1053
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato, per l'interno</i>	1051, 1052, 1053
MATTARELLI, <i>Relatore</i>	1050, 1052

La seduta comincia alle 11,55.

MATTARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato)

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Pellicani e Simonacci.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho il doloroso compito di comunicare alla Commissione la lettera di dimissioni del Presidente Sullo, pervenuta questa mattina.

La lettera è concepita nei seguenti termini:

Agli onorevoli Commissari della II Commissione

« Nel corso della discussione generale svoltasi ieri in seno alla Commissione affari interni sulla proposta di legge n. 4262 avente ad oggetto la "Costituzione della provincia di Pordenone", dopo aver dichiarato il mio pieno consenso all'articolo 1 che testualmente recita: "È istituita la provincia di Pordenone con capoluogo Pordenone", ho manifestato precise riserve sull'articolo 2, preannunciando su di esso la mia astensione, ove non fosse stato emendato, a meno che validi argomenti a favore del mantenimento del testo attuale non fossero emersi dal dibattito.

Le mie perplessità nascono dal fatto che lo articolo 2 — che dovrebbe soltanto mirare all'attuazione amministrativa dell'articolo 1 — si presta ad interpretazioni varie e persino contrastanti, diviene fonte di equivoco ed

apre la strada ad impugnative di costituzionalità. Infatti dal testo non si deduce *quando* cominceranno a funzionare gli uffici e gli organi provinciali, invece di quelli circondariali, né *quando* sarà costituita l'amministrazione provinciale di Pordenone, né *quando* sarà sciolto l'attuale Consiglio provinciale di Udine. Secondo il Governo, che si è espresso attraverso il Sottosegretario Ceccherini, il termine previsto dall'articolo 2 deve intendersi ordinatorio. Se questa interpretazione fosse esatta, il Governo potrebbe procedere alla effettiva costituzione della provincia con piena discrezionalità temporale, e questo trasformerebbe l'articolo 1 in un articolo meramente programmatico. Attribuendo all'Amministrazione il potere di costituire la provincia attraverso atti di normazione secondaria, senza la fissazione di criteri e di limiti anche temporali; « si viene ad autorizzare autorità estranee al potere legislativo ad interferire in materia riservate a quest'ultimo, e ad operare in ordine ad esse con efficacia non diversa da quella delle leggi delegate », per adoperare la incisiva espressione di un illustre costituzionalista.

« Il dibattito in Commissione ha rafforzato in me la convinzione che il Governo intende interpretare l'articolo 2 in forma tale da configurarlo come una delega sostanziale. In tal caso la procedura dell'approvazione dell'articolo 2 in Commissione non risponderebbe al precetto costituzionale (articolo 72, ultimo comma, ed articolo 76).

Si tratta di dubbi, lo riconosco, ma sono dubbi che toccano il mio dovere di Presidente di vigilare a che le leggi che sono approvate dalla nostra Commissione non aprano la strada a contestazioni della loro costituzionalità.

Poiché i colleghi della maggioranza — di cui sono espressione — hanno giudicato tali dubbi piuttosto fondati sul piano giuridico-costituzionale, ma tuttavia superabili sul piano della volontà politica, con un metodo che non mi trova del tutto consenziente, ritengo doveroso lasciare alla Commissione la più ampia libertà di decisione presentando formalmente le mie dimissioni dalla carica di Presidente della stessa.

Ringrazio tutti i colleghi della maggioranza e delle opposizioni per il clima di fiduciosa collaborazione nel quale per un biennio hanno costantemente confortato la mia opera di direzione del lavoro legislativo.

Con osservanza

Fiorentino, Sullo ».

Onorevoli colleghi, ho detto che si è trattato di una comunicazione dolorosa e tanto più ve ne sarete resi conto dopo la lettura di questa lettera.

Io ritengo non si debba entrare nel merito della questione, né si debba discutere, allo stato delle cose, intorno al contenuto delle dimissioni. Mi sembra doveroso e giusto rilevare due cose. La prima, che la motivazione delle dimissioni, in quanto implica riserve e dubbi, non ci sembra proporzionata all'importanza ed alla gravità della decisione. D'altra parte, va, secondo me, rilevato che la lettera del Presidente Sullo ci fa, direi a maggior ragione, desiderare la sua presenza, in quanto egli ci ha dato una conferma ben significativa dei suoi scrupoli di deputato e di presidente e più che mai egli ha dimostrato di sapere e di volere essere il garante della imparzialità delle discussioni di questa Commissione.

D'altro canto, sembra giusto a me di chiedere al Presidente Sullo che la nostra devozione alla sua saggezza e al suo senso di responsabilità debba essere ricambiata dalla sua fede nella saggezza e nel senso di responsabilità della nostra Commissione, anche perché la volontà politica alla quale egli si è specificamente richiamato, sottintende naturalmente la convinzione dell'osservanza della legge e, soprattutto, il senso più coscienzioso di responsabilità, da parte della Commissione, tanto più se espressi dalla maggioranza, e da una molto larga maggioranza.

Ciò premesso, propongo che le dimissioni siano respinte con la più sincera riattestazione della nostra stima e della nostra devozione al nostro Presidente.

DI GIANNANTONIO. Associandomi alle considerazioni fatte dal Vicepresidente Greppi, sottolineo l'opportunità che la Commissione respinga unanimemente le dimissioni presentate dal Presidente Sullo, con una sola motivazione: i due anni di collaborazione e di lavoro danno affidamento che si possa superare questo contrasto, nel reciproco rispetto delle diverse opinioni.

Per questo spero che il Presidente Sullo voglia recedere dalla sua decisione, una volta che la Commissione avrà respinto le sue dimissioni all'unanimità.

SEMERARO. Condivido pienamente quanto ha detto il Vicepresidente Greppi nel respingere le dimissioni del Presidente Sullo.

Desidero aggiungere che la serenità e la obiettività con cui egli ha condotto i lavori di questa Commissione in questo momento ci confortano. Credo perciò che l'onorevole Sullo, che fu eletto presidente della Commissione

dalla maggioranza, debba recedere dal suo proposito e debba tornare a presiedere i nostri lavori in queste ultime settimane della quarta legislatura.

GAGLIARDI. Non posso non aderire alla proposta di respingere le dimissioni del Presidente Sullo, associandomi a tutte le espressioni al medesimo indirizzate.

Le dimissioni del Presidente Sullo hanno però fondamento in alcune motivazioni che, a mio avviso, devono essere prese in considerazione.

Nel momento in cui la Commissione respinge le dimissioni, si trova di fronte ad una alternativa: o essa ricava dalle perplessità dell'onorevole Sullo un indirizzo in ordine al problema che ha causato le dimissioni, oppure si limita ad un atto di ripulsa, per cui si pretende che l'onorevole Sullo torni a presiedere trovandosi nella stessa situazione che ha determinato le sue dimissioni.

L'onorevole Sullo non ha certamente bisogno di una prova di stima, ma vorrà conoscere l'atteggiamento della Commissione sul problema che ha motivato le sue dimissioni. Per questo ritengo che, nel rigettarle, non bisogna dimenticare che alla base di esse vi è un problema sul quale la Commissione dovrebbe pronunciarsi.

PRESIDENTE. Penso che questa preoccupazione non abbia ragione di essere e mi richiamo ad un passaggio della lettera. Dice il Presidente Sullo che si sarebbe dimesso « per non influenzare la nostra libertà ».

Noi siamo molto, molto devoti al Presidente Sullo, ma è chiaro che la nostra libertà non potrebbe essere influenzata da qualsiasi opinione, nemmeno da quella del Presidente; per cui egli può ritornare più tranquillo nella certezza che tale effetto non è nemmeno da presumere.

BORSARI. Mi associo alle conclusioni che il Vicepresidente Greppi ha fatto; mi associo alla proposta di respingere le dimissioni e di invitare il Presidente Sullo a ritirare le dimissioni, per i numerosi motivi di stima e di considerazione che abbiamo per l'onorevole Sullo, come Presidente e per l'opera che ha svolto.

Credo sia giusto anche dire che le valutazioni che ci sono riproposte dalla lettera del Presidente Sullo sono degne di apprezzamento e di considerazione, soprattutto sul piano del principio. Ma nel caso in questione, anche se è vero essere fuori discussione che le prerogative legislative sono del Parlamento e che il Parlamento non le deve e non le può delegare se non in termini ben definiti, se

non vuol venir meno alla tutela delle sue prerogative, riteniamo che sia altrettanto vero che il caso in esame non presenta tali pericoli.

Anche se l'articolo 2 non è formulato nel modo migliore, nel modo più chiaro e preciso, soprattutto perché è indefinito per quanto riguarda, per esempio, i tempi di attuazione, tuttavia ritengo di dovermi associare alle considerazioni che sono state fatte al Senato prima e in sede di Commissione affari costituzionali della Camera poi, e cioè che qui si tratta di un mandato di attuazione di una legge. La legge è quella che istituisce la provincia di Pordenone. Qui al Governo viene dato un mandato di attuazione di atti amministrativi.

Pertanto ritengo che possiamo procedere con la coscienza tranquilla da questo punto di vista. Ed è naturalmente anche per queste considerazioni che noi ci associamo pienamente, con convinzione, alla proposta del Vicepresidente Greppi di invitare l'onorevole Sullo a ritirare le sue dimissioni.

RAIA. A nome del mio gruppo, non posso che associarmi alle espressioni del Vicepresidente Greppi in riferimento alle dimissioni annunciate dall'onorevole Sullo.

Noi ci associamo ricordando le capacità del Presidente ed avendo profonda stima anche per la considerazione che egli ha fatto. Prendiamo atto anche delle sue preoccupazioni e questo non toglierà nessuna possibilità di andare avanti ed affrontare il problema.

SERVADEI. Mi associo, per le considerazioni che qui sono state fatte, al desiderio, che mi sembra unanime, che queste dimissioni siano respinte, anche proprio sulla base delle considerazioni che il Presidente Sullo svolge in quella lettera. Desidera di non influenzare la Commissione. Desiderio di cui la Commissione si rende conto e di cui è garante nelle sue prerogative e funzioni; preoccupazioni di carattere costituzionale e funzionale che continuano ad essere presenti nella Commissione e delle quali il Presidente Sullo ha dato dimostrazione, giungendo fino alle conclusioni alle quali è arrivato.

Per cui, precisate queste reciproche posizioni, io credo che sia doveroso da parte dell'intera Commissione respingere con convinzione le dimissioni e chiedere che il Presidente Sullo, anche per questo provvedimento, ritorni a presiedere la nostra Commissione.

MATTARELLI. Il gruppo della democrazia cristiana si associa alla proposta, avanzata dal Vicepresidente Greppi, di respingere le dimissioni, in quanto ritiene che la stessa motivazione addotta dall'onorevole Sullo sia

testimonianza della imparzialità, della serenità e del senso di responsabilità con cui egli presiede i nostri lavori.

Dobbiamo prendere atto di ciò e invitarlo, nonostante il suo scrupolo per il contrasto verificatosi ieri, a riprendere il suo posto.

Convinti che la Commissione, come è naturale, manifesterà liberamente il proprio pensiero sui provvedimenti al nostro esame, non intendiamo però privarci di una presidenza così valida e imparziale, come è sempre stata quella dell'onorevole Sullo.

PRESIDENTE Pongo ai voti la proposta di reiezione delle dimissioni del Presidente Sullo.

(È approvata all'unanimità).

Prego un rappresentante per gruppo di recarsi con me dal Presidente Sullo per comunicargli la nostra decisione. Sospendo, intanto, la seduta.

(La seduta sospesa alle 12,15, riprende alle 12,25).

PRESIDENTE. Il Presidente Sullo è stato molto sensibile alla nostra comunicazione e ha accettato, nello spirito e di fatto, il rifiuto delle sue dimissioni, riassumendo pertanto la presidenza di questa Commissione.

Il Presidente Sullo mi ha però delegato a sostituirlo per il seguito della discussione della proposta di legge n. 4262.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia: Costituzione della provincia di Pordenone (Approvata dal Senato) (4262).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia: « Costituzione della provincia di Pordenone ».

Ricordo ai colleghi che a norma dell'articolo 28 del Regolamento partecipano a questa discussione i colleghi Biasutti, Franchi, Lizzero, Luzzatto, Toros e Zucalli in sostituzione rispettivamente dei colleghi Simonacci, Manco, Lajolo, Lami, Bisantis e Tanassi.

Nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 1 ed è stata iniziata la discussione dell'articolo 2.

GAGLIARDI. Non intendo interrompere affatto i lavori ormai arrivati a conclusione. Però a me pare che il rilievo politico dato con le dimissioni del Presidente alla vicenda — rilievo che non potrà non avere anche una

eco esterna — dovrebbe farci meditare sull'opportunità di togliere ogni ombra di dubbio su questo articolo e sul successivo, in modo da istituire una provincia che non dia luogo a contestazioni o dubbi di sorta.

Invito la Commissione a questa riflessione.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Gagliardi che in sede di discussione di un articolo possono essere proposti emendamenti. Ieri un emendamento è stato proposto ed è stato respinto.

GAGLIARDI. Io facevo presente l'opportunità, se c'è stato un ripensamento, di predisporre una formulazione diversa dell'articolo ed inviare in giornata stessa la proposta di legge al Senato. Così faremmo un buon lavoro nell'interesse di Pordenone e del Parlamento.

TOROS. Nella discussione di ieri, sull'articolo 1 è stato presentato un emendamento, ma la Commissione lo ha respinto. Le considerazioni fatte ieri non sono state accolte dalla maggioranza della Commissione.

Io mi rimetto alle considerazioni che avevo fatto ieri e chiedo all'onorevole Presidente, tenendo conto della discussione di ieri, se l'ordine del giorno che ho presentato debba essere votato adesso che siamo all'articolo 2 o a conclusione.

PRESIDENTE. A conclusione.

LUZZATTO. Non vedo motivo alcuno perché vi siano rinvii. Di rinvii ve ne sono stati già parecchi e forse se tanti rinvii non ci fossero stati, il problema si sarebbe posto in termini meno drammatici e ci poteva essere il tempo per la ricerca di una formulazione letterale più perfetta.

Io non ho preoccupazioni di ordine costituzionale, in quanto qui si tratta di provvedimenti amministrativi, non legislativi. Qui non si dà mandato al Governo; qui si prevede che i ministeri competenti adottino gli atti amministrativi, nella competenza di ciascuno, per dare attuazione.

Questa legge ha una storia: la questione della provincia di Pordenone fu discussa quando si approvò la legge costituzionale con la quale fu emanato lo statuto del Friuli-Venezia Giulia.

In quella occasione, il mio gruppo propose che la costituzione della provincia di Pordenone fosse prevista nello statuto; se, infine, si deliberò diversamente — adottando il sistema provvisorio del circondario — ciò avvenne nel rispetto delle competenze regionali, in quanto si affermò che spettava alla Regione medesima decidere sulla propria organizzazione.

Ora, dopo che la Regione ha preso l'iniziativa, il mio gruppo voterà a favore dell'articolo 2 e del complesso della proposta di legge come è stata presentata dal Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, ritenendo in tal modo di assolvere al proprio dovere e ad un impegno assunto verso la Regione fin da quando ne fu approvato lo statuto.

BIASUTTI. Faccio presente che il testo che la Commissione sta per approvare non è il testo proposto dalla Regione, in quanto l'articolo 2 è stato modificato dal Senato.

LUZZATTO. Intendo dire che, se la proposta di legge non fosse accolta nell'attuale testo, difficilmente essa potrebbe essere approvata, considerato che siamo alla fine della presente legislatura.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2:

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministeri competenti emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per l'approvazione dei progetti che dovranno essere concordati fra le Amministrazioni provinciali di Pordenone e di Udine, concernenti la separazione patrimoniale e il riparto delle attività e passività.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organismi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

La Provincia e gli altri Enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Biasutti. Ne ha facoltà.

BIASUTTI. Ribadisco che condivido il pensiero espresso dal Presidente Sullo in merito all'articolo 2 della presente proposta di legge.

Dopo essermi astenuto sugli articoli 1 e 2 mi asterrò, come ieri ho annunciato, anche nella votazione finale.

Desidero tuttavia ringraziare il relatore e i rappresentanti dei gruppi i quali, pur non potendo accettare l'emendamento da me presentato, si sono resi moralmente garanti del fatto che il futuro Parlamento accetti la volontà della popolazione del comune di Forga-

ria nel Friuli, qualora questa popolazione esprima ancora il desiderio di essere staccata dalla provincia di Pordenone.

Confermo che sono favorevole alla istituzione della provincia di Pordenone, ma considero che la scelta del modo e del tempo non è certamente felice, dato che potrà portare un turbamento in tutti i partiti, soprattutto nei comuni della sinistra Tagliamento.

Mi auguro, comunque, che la regione Friuli-Venezia Giulia organizzata nelle province di Udine, di Pordenone e di Gorizia, nel territorio di Trieste e degli altri comuni previsti nell'articolo 2 dello statuto regionale, costituisca una unità sostanziale nel progredire economicamente e socialmente, e nel trovare la possibilità di affermare i diritti di tutti i cittadini, sia singoli che associati.

Mi auguro che il Friuli, in modo particolare, abbia la possibilità di una vita prospera e il riconoscimento necessario, perché, se ovunque è opportuno che non vi siano dissidi fra le popolazioni e le amministrazioni che le popolazioni governano, ciò lo è maggiormente ai confini della patria, soprattutto orientali. Spero quindi che l'attuale situazione politica, migliorata rispetto al passato ma sempre abbastanza delicata, possa migliorare ancora e che vi regni quella fraternità fra i popoli, che è così necessaria ovunque ma in particolare nelle zone di confine per assicurare la pace ed il progresso civile, innata nei friulani, i quali hanno dimostrato e dimostrano di saper comprendere e, se necessario, sacrificarsi.

ZUCALLI. I socialisti unificati si accingono a votare questa legge, non soltanto perché ritengono che l'attuazione della provincia di Pordenone è la logica evoluzione del circondario, prevista dallo Statuto speciale, ma soprattutto perché, attraverso questa provincia, essi sono convinti di rispondere alla volontà democratica delle popolazioni friulane.

In questo quadro si pone l'impegno che ove alcuni comuni, in particolare Forgaria, esprimessero la loro volontà di ritornare a far parte della provincia di Udine, da parte dei socialisti unificati non mancherà loro l'appoggio.

Noi riteniamo anche che la costituzione della nuova provincia non possa infirmare quella unità spirituale che lega la gente della regione friulana; anzi, l'aver appagato questa antica aspirazione delle genti del pordenonese, non potrà servire ad altro che a rendere più solida l'unità morale di queste po-

polazioni e ad impegnarle con maggior fervore alla ricostituzione economica del territorio.

LIZZERO. Ho avuto occasione di dire ieri le ragioni per le quali il gruppo comunista vota con tranquillità a favore della legge che stiamo esaminando.

Debbo dire che le preoccupazioni ed i dubbi che sono stati espressi dal Presidente Sullo, sono stati preoccupazioni e dubbi anche nostri, relativamente non ai problemi di ordine costituzionale, ma ad una certa indeterminazione nei tempi di attuazione degli adempimenti amministrativi.

La nostra preoccupazione è che si giunga alla costituzione della provincia, in ogni caso senza provvedere ad uno scioglimento anticipato del Consiglio provinciale di Udine, perché esattamente in questo momento il Consiglio provinciale di Udine ha una funzione importante da adempiere: quella che riguarda la discussione in corso attualmente nel Consiglio regionale, sulla programmazione economica.

Per le dichiarazioni che sono state fatte al Senato, che si è espresso unanime; per le dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario Ceccherini a nome del Governo; per la volontà politica dei gruppi e l'unanimità di questa Commissione, noi pensiamo che da questo punto di vista possiamo star tranquilli e possiamo votare la legge essendo certi che il Consiglio provinciale di Udine si scioglierà alla normale scadenza nel 1969, dopo aver adempiuto ai compiti importanti che gli sono propri in questo momento.

Noi stessi prenderemo l'iniziativa al fine di dare una mano al comune di Forgaria, nel caso si voglia staccare dalla nuova provincia.

Siamo certi che con la nuova provincia non si fa in nessun modo danno all'unità del Friuli, la quale, invece, sarà maggiore nell'ambito della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

FRANCHI. Nel riconfermare il voto favorevole a questa legge, ritengo che sia necessario porre l'accento sulla sorte del Consiglio provinciale di Udine.

Non so come si possa continuare a dire che non si debba sciogliere il Consiglio provinciale di Udine. Noi chiediamo che il Governo indichi le elezioni per il Consiglio provinciale di Pordenone; altrimenti che provincia sarà? Non possiamo istituire una provincia senza prefetto né Consiglio provinciale, altrimenti la nuova provincia avrà solo la targa automobilistica.

Mi raccomando quindi perché siano indette le elezioni per eleggere il Consiglio provinciale di Pordenone.

BISAGLIA. Il nostro gruppo dà voto favorevole a questa legge. Voto favorevole perché va incontro ad una attesa della popolazione della destra Tagliamento; attesa tanto più viva perché abbiamo visto l'impossibilità anche di far funzionare quel mostro che avevamo creato con il circondario di Pordenone.

Votiamo a favore perché assecondiamo in questo momento una iniziativa proposta dal Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia; votiamo a favore perché siamo convinti di aver seguito una procedura estremamente corretta, al di là delle opinioni personali, sul merito dei singoli articoli.

Voteremo a favore dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Toros. Noi riteniamo, proprio per i gravi problemi che il Friuli ha davanti in questo momento, che sia opportuno che il Capo dello Stato non proceda allo scioglimento del Consiglio provinciale di Udine.

Vorrei aggiungere un'ultima considerazione, che vale non tanto per questa proposta di legge quanto per eventuali altre iniziative riguardanti la istituzione di nuove province.

Votiamo questa proposta di legge con tranquillità, in quanto essa non intende aprire un processo di proliferazione delle province, ma in quanto riporta una situazione abnorme ed eccezionale nel quadro ordinario del nostro ordinamento amministrativo. Dico ciò affinché l'opinione pubblica, non conoscendo la fattispecie particolare, non abbia la sensazione che istituendo la provincia di Pordenone si dia irresponsabilmente inizio ad un processo di proliferazione delle province.

Esprimo, infine, l'augurio che la provincia di Pordenone costituisca un elemento di unione fra le popolazioni del Friuli.

Per questa ragione il mio gruppo voterà a favore di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Toros, Biasutti e Bressani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Interni,
preso atto dei voti espressi da tutti i gruppi politici e dall'Assemblea dei sindaci

della destra Tagliamento della provincia di Udine,

invita il Governo

a graduare i tempi per l'attuazione della legge, in modo da consentire che l'attuale Consiglio provinciale di Udine prosegua normalmente nel suo mandato fino alla naturale sua scadenza quinquennale ».

FRANCHI. Dichiaro di votare contro l'ordine del giorno, in quanto è nostro desiderio creare una realtà e non una finzione giuridica.

Non è sufficiente istituire, mediante la legge, una provincia: essa diverrà una realtà quando avrà il proprio consiglio provinciale. In caso contrario, si incorrerebbe, oltre tutto, in una incolmabile lacuna di carattere costituzionale.

Nel dichiararmi, quindi, contrario a questo ordine del giorno, mi auguro che il Capo dello Stato vorrà procedere allo scioglimento immediato del consiglio provinciale di Udine, e invito il Governo a indire immediatamente le elezioni per il rinnovo di questo consiglio provinciale e per la istituzione del consiglio provinciale di Pordenone.

BORSARI. Poiché l'ordine del giorno auspica che il Consiglio provinciale di Udine rimanga in funzione fino al 1969, esso è in contraddizione con l'articolo 2 della proposta di legge.

Sussiste, invero, la necessità che finò a quando non entreranno in funzione i nuovi organi, il Consiglio provinciale di Udine diriga le sorti della provincia.

Tuttavia la richiesta dovrebbe, a mio parere, essere formulata in maniera diversa: dopo aver auspicato che i tempi di attuazione della provincia, nel rispetto della volontà del legislatore, siano accelerati, si dovrebbe esprimere il desiderio che il Consiglio provinciale di Udine rimanga in carica fino alla attuazione della nuova provincia, senza fissare alcuna data.

Credo si possa aderire ad una richiesta di questo genere.

TOROS. Mi sono associato alle considerazioni del Presidente Sullo. Se si vuole, però, fare in modo che il Consiglio provinciale di Udine rimanga in funzione fino alla scadenza del suo mandato, è necessario ricorrere ad un appello di natura politica.

Per questo motivo ho presentato l'ordine del giorno, che prende atto dei voti espressi da tutti i gruppi politici e dalla Assemblea dei sindaci della destra Tagliamento.

LIZZERO. Può darsi che l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Toros debba essere modificato. Tuttavia condivido pienamente le sue considerazioni.

Quello che vogliamo è che il Consiglio provinciale di Udine sia sciolto alla normale scadenza: ciò è consentito dall'articolo 2 ed è ritenuto possibile dallo stesso rappresentante del Governo.

BISAGLIA. Accettando l'ordine del giorno dell'onorevole Toros, proporrei di modificare, per questione di forma, come segue: « ... invita il Governo ad attuare la legge in modo da consentire che l'attuale Consiglio provinciale... ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nell'ordine del giorno è rispecchiata la dichiarazione che io ebbi l'onore di fare in Commissione ieri: Il Governo ritiene di poterlo accogliere, con l'emendamento dell'onorevole Bisaglia.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Toros nel seguente nuovo testo:

« La Commissione, preso atto dei voti espressi da tutti i gruppi politici e dall'Assemblea dei sindaci della Destra Tagliamento della provincia di Udine, invita il Governo ad attuare la legge in modo da consentire che l'attuale Consiglio provinciale di Udine prosegua normalmente nel suo mandato fino alla sua naturale scadenza quinquennale ».

(È approvato).

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:
Proposta di legge:

Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia: « Costituzione della provincia di Pordenone » (approvata dal Senato) (4262):

Presenti	29
Votanti	28
Astenuti	1
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alatri, Benocci, Bisaglia, Cattaneo Petri-
ni Giannina, Dagnino, Di Giannantonio, Fer-
rari Virgilio, Franchi, Gagliardi, Galluzzi
Vittorio, Gambelli-Fenili, Greppi, Jacazzi, La
Bella, Lizzero, Lombardi Ruggero, Luzzatto,
Mattarelli, Matteotti, Maulini, Miotti Carli
Amalia, Pagliarani, Raia, Semeraro, Serva-
dei, Sgarlata, Viviani Luciana, Zucalli.

Si è astenuto:

Biasutti.

Sono in congedo:

Pellicani, Simonacci.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la seduta riprenderà alle 16,15.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 13,05, riprende alle 16,15).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi per la manifestazione di stima che hanno voluto esprimermi stamane e comunico che ho receduto dall'insistere sulle mie dimissioni, di fronte alla dimostrazione di fiducia di tutta la Commissione.

Se devo ringraziare la maggioranza per il fatto che ha voluto confermare la fiducia espressa nell'atto in cui mi ha eletto, a maggior ragione devo ringraziare l'opposizione la quale, pur non avendo contribuito alla mia elezione, ha inteso contribuire alla reiezione delle dimissioni.

Un ringraziamento, in primo luogo, va all'amico carissimo e grande educatore, onorevole Greppi.

Il mio obiettivo specifico non era quello di dissociarmi dalla responsabilità ma quello di lasciare che la Commissione decidesse liberamente sulla questione di Pordenone.

Non ho potuto, però, non tener conto che mancano appena quindici o venti giorni alla fine della presente legislatura e che la reiterazione delle dimissioni, dopo questa attestazione così cordiale, sarebbe stato un atto di scortesia che non mi potevo permettere: una millanteria che non sono abituato a compiere.

Detto ciò, possiamo procedere nei nostri lavori, sperando che in questi ultimi giorni il Governo, la maggioranza e la minoranza compiano uno sforzo comune per concludere, con lo stesso tono e nello stesso clima, il lavoro che abbiamo portato avanti in tutti questi mesi con sostanziale cordialità e armonia.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Sammartino: «Adeguamenti economici per il clero e modifica al testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 (186); Foderaro ed altri: Adeguamenti economici per il clero (4358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Sammartino: «Adeguamenti economici per il clero e modifiche del testo unico 29-gennaio 1931, n. 227»; Foderaro: «Adeguamenti economici per il clero».

Sul testo proposto dal Governo, è stato chiesto il parere della Commissione bilancio, la quale ha deliberato di esprimere parere favorevole, segnalando, per altro, la necessità di integrare l'articolo 3 con il richiamo anche all'onere che il provvedimento comporta a carico del bilancio in corso.

Di conseguenza, la Commissione bilancio ritiene di poter suggerire alla Commissione di merito la seguente nuova formulazione del primo comma del richiamato articolo 3:

«All'onere di lire 3 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi».

Desidero chiedere agli onorevoli Jacazzi ed altri se intendono applicare i loro emendamenti al nuovo testo presentato dal Governo.

JACAZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il relatore è favorevole al testo del Governo, da adottarsi come testo base?

LOMBARDI RUGGERO, Relatore. Sì.

PRESIDENTE. Propongo pertanto che sia scelto come testo base per l'esame degli articoli il nuovo testo governativo, sul quale

il relatore ha espresso parere favorevole. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 1 nel testo del Governo:

«A decorrere dal 1° gennaio 1967 i limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali stabiliti dalla legge 28 febbraio 1963, n. 306, sono elevati del 30 per cento.

Su tali nuovi limiti è calcolata la percentuale dell'assegno per spese di culto di cui agli articoli 24 e 30 del testo unico sulle congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227».

Al primo comma dell'articolo 1 gli onorevoli Jacazzi ed altri propongono di sostituire le parole: «di cui alla legge 28 febbraio 1963, n. 306», con le parole: «per i parroci e i vicari curati autonomi».

TOZZI CONDIVI. L'emendamento presentato dagli onorevoli Jacazzi ed altri intende sovvertire completamente il testo unico del 1931.

Ora, considerato che la Costituzione fa riferimento alle norme preesistenti e stabilisce che esse devono essere aggiornate in base al costo della vita, questa proposta, che colpirebbe una parte del clero congruato, non è ammissibile, in quanto una modifica del testo unico determinerebbe una modifica del Concordato.

GAGLIARDI. Alle considerazioni di natura giuridica fatte dall'onorevole Tozzi Condivi aggiungo alcune considerazioni di carattere politico-sociale.

L'onorevole Jacazzi ha presentato questo emendamento in quanto è suo intendimento dirottare sul clero più povero gli aumenti in esame.

Faccio però rilevare che il clero privilegiato, il quale ha maggiori responsabilità, non impiegherà certamente i benefici previsti da questa legge per scopi personali, ma ridistribuirà l'aumento di ricchezza, per altro molto modesto, nell'ambito della diocesi.

Comprendo lo stato d'animo dell'onorevole Jacazzi, ma lo assicuro che questa legge tenderà a migliorare le condizioni del clero più povero. Esso, infatti, non avrà un grande vantaggio dall'aumento previsto da questa legge, per cui avrà bisogno di essere ulteriormente aiutato dagli ordinari diocesani, cioè da coloro che sono in grado di conoscere e soddisfare le sue esigenze.

MAULINI. Prendo spunto dalle ultime parole dell'onorevole Gagliardi per affermare che si tratta, a mio avviso di un problema sociale. Stiamo votando il presente provvedimento legislativo, proprio in questi giorni in cui in tutta Italia si è accesa una vivace discussione sul richiesto aumento delle pensioni di previdenza sociale; e tutti sentiamo che, dalla base, sale verso il Parlamento in generale, oltre che verso il Governo, un'ondata di sfiducia, in quanto si pensa — non senza qualche ragione — che il problema venga affrontato con poca attenzione, non proporzionata perlomeno all'irrisorietà dei minimi di pensione della previdenza sociale: 15.600 lire.

Oggi ci troviamo qui ad affrontare analogo problema. Dovremmo, secondo le proposte del testo governativo, approvare un aumento di 657 mila lire annue per i vescovi, per arrivare a sole 45 mila lire annue per gli economisti spirituali! Credetemi, non è che vogliamo fare della demagogia, ma dovete pensare, data la nostra posizione, che non possiamo essere proclivi ad apportare un aumento del genere ai gradi alti della Chiesa; ma soprattutto siamo contrari alla teoria testè enunciata dall'onorevole Gagliardi, secondo cui gli aumenti vengono concessi in misura maggiore ai vescovi, in quanto si tratta di soldi che successivamente verrebbero redistribuiti. Noi non abbiamo bisogno di intermediari del genere, ché già ci sono abbastanza enti di beneficenza e assistenza in Italia!

Non intendiamo portare alcun concetto classista in questa sede, però in effetti noi riteniamo che al massimo — e questo è il senso del nostro emendamento — potremmo procedere ad un ampliamento e arrivare sino ai parroci ed ai vicari curati autonomi.

DI GIANNANTONIO. Vorrei fare una semplice osservazione ai colleghi di parte comunista. Una certa aliquota di parroci di una determinata diocesi molto spesso, per causa di malattia, non è in grado di esercitare il proprio ministero. Vi sono dei casi da me conosciuti personalmente. Basta un infarto, una paresi... e il parroco non può più esercitare. Sapete chi lo mantiene? (Dico questo per attenuare la libertà di una concezione più o meno classista anche per i sacerdoti). Gli ordinari diocesani, i quali infatti sono obbligati, per ragioni ovvie, a sopperire a tutto il peso di quella aliquota di sacerdoti che non hanno più possibilità di sussistenza.

PRESIDENTE. Prego il Relatore di esprimere il suo parere su questo emendamento.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Ribadisco che siamo di fronte ad un adempimento cui non potremmo contravvenire senza modificare la legge concordataria, richiamata dalla Costituzione, la quale indica coloro che hanno diritto alla congrua e stabilisce che essa deve essere adeguata al costo della vita.

Faccio inoltre osservare che attualmente gli arcivescovi e i vescovi, considerata l'attività da essi svolta, hanno una congrua che non è affatto adeguata al costo della vita. (Gli arcivescovi, che sono 35, ricevono 2 milioni 292 mila lire annue; i vescovi, che sono 225 ma che tendono a ridursi in quanto ogni provincia dovrebbe avere un solo vescovo, percepiscono annualmente 2 milioni 70 mila lire).

Per questi motivi di carattere giuridico e di carattere funzionale, devo quindi insistere affinché l'aumento sia concesso a tutte le categorie beneficiarie del diritto di congrua.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il relatore per quanto riguarda l'emendamento Jacazzi.

A questo proposito posso fornire alcuni elementi di valutazione che meglio persuadono circa l'opportunità di non insistere sull'emendamento medesimo. Infatti, se esso fosse accolto, rimarrebbe esclusa, oltre ai vescovi, quella parte del clero che in genere non ha altre entrate al di fuori della congrua.

Per quanto riguarda i vescovi, in seguito all'ultimo Concilio, fanno ad essi carico, tra l'altro, i seminari, per cui attualmente si trovano in notevoli difficoltà economiche.

PRESIDENTE. All'emendamento presentato dagli onorevoli Jacazzi ed altri sono contrari Relatore e Governo.

Onorevole Jacazzi, insiste per il suo emendamento?

JACAZZI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Greppi. Ne ha facoltà.

GREPPI. Comprendo il motivo che ha indotto l'onorevole Jacazzi a presentare questo emendamento. Esso tuttavia è in contrasto, come ha affermato l'onorevole Tozzi Condivi, con il nostro ordinamento giuridico.

Ritengo però necessario che i benefici siano concessi a tutte le categorie previste dalla legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Jacazzi ed altri.

(Non è approvato).

Vi è un emendamento aggiuntivo Tozzi Condivi, che ripropone l'articolo 2 del nuovo testo presentato dallo stesso proponente. E esso è così formulato:

« È abrogato il secondo comma dell'articolo 32 del citato testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 ».

Quale è il parere del relatore e del Governo?

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Sono favorevole.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Tozzi Condivi di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

« A decorrere dal 1° gennaio 1967 i limiti di congrua per i titolari ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali stabiliti dalla legge 28 febbraio 1963, n. 306, sono elevati del 30 per cento.

Su tali nuovi limiti è calcolata la percentuale dell'assegno per spese di culto di cui agli articoli 24 e 30 del testo unico sulle congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 32 del citato testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Gli onorevoli Iacuzzi ed altri propongono come emendamento il ripristino del testo dell'articolo 2 della originaria proposta Tozzi Condivi, che così recita:

L'articolo 17 del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227, è così modificato:

« La spesa per viceparroci, coadiutori e cappellani aventi obbligo principale e permanente di coadiuvare il parroco è ammessa quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che si tratti di ufficio continuativo istituito da decreti o provvedimenti dell'Autorità ecclesiastica;

b) che non sia venuta meno la necessità della funzione;

c) che la nomina sia giustificata — per concorde parere dell'Autorità ecclesiastica e della civile — dalla necessità di avere persona che abbia conoscenza della lingua localmente in uso.

Il Parroco è tenuto ai pagamenti delle prestazioni assicurative ai sensi di legge a meno che con dichiarazione scritta i beneficiari non vi rinuncino.

La spesa da ammettere a rimborso può essere fissata dall'Amministrazione nella misura annua non inferiore alle lire 150.000 e non superiore alle lire 300.000 ».

Prego l'onorevole Iacuzzi di illustrare il suo emendamento, tendente al ripristino dell'articolo 2 della originaria proposta Tozzi Condivi, del quale ho dato lettura.

JACAZZI. Senza dilungarmi nell'illustrazione di questo emendamento, vorrei tuttavia far presente che si tratta di un articolo della proposta di legge, già presentata dall'onorevole Tozzi Condivi nel 1963, quando si discusse degli adeguamenti economici al clero. Noi vorremmo far nostro questo articolo, che tende ad aiutare i viceparroci, coadiutori e cappellani, cioè il clero più povero; esso è in linea con le nostre precedenti osservazioni, in particolare con quelle espresse in precedenza dal collega Maulini. Mi spiace piuttosto per l'onorevole Tozzi Condivi, il quale anche questa volta, come già successe nella precedente legislatura, sarà costretto a votare contro il suo testo!

TOZZI CONDIVI. Avrei tutto il piacere di veder ripristinato il mio vecchio testo. Così facendo, però, dovremmo tornare nuovamente al parere della Commissione bilancio, e non credo che ciò sia opportuno.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Relatore su questo emendamento?

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Quelle per le quali devo dichiarare la mia opposizione all'emendamento sono ragioni di copertura. Dai conti che mi sono stati presentati, infatti, non si evince chiaramente se l'allargamento di sovvenzioni previsto dall'emendamento possa rientrare nelle possibilità finanziarie di tre miliardi di lire posti a disposizione dal Governo. Ovviamente, però, sarei favorevole al ripristino dell'articolo 2 della vecchia proposta Tozzi Condivi, qualora il rappresentante del Governo ci dicesse che questa spesa, che del resto non credo sia ingente, possa essere coperta.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Evidentemente non possiamo, e il Governo non lo è, essere contrari all'articolo 2 del testo originario della proposta Tozzi Condivi. Vi è però un insolubile problema di copertura, la quale è limitata a tre miliardi di lire. Se noi approviamo una spesa che non è

coperta, al Senato quando passerà al vaglio della Commissione finanze e tesoro...

PRESIDENTE. Scusi se l'interrompo, ma, una volta acquisito che sussiste un problema di copertura, se la Commissione esprime parere favorevole all'approvazione di questo emendamento, dovremo richiedere subito il parere della Commissione bilancio.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Pur riconoscendo la validità delle ragioni addotte, il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento presentato dagli onorevoli Jacazzi ed altri, al quale sono contrari relatore e Governo per le ragioni che hanno espresso.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 al quale non vi sono emendamenti:

« I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplato nell'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli previsti negli articoli 56 e 57 del citato regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonché gli assegni spettanti al clero del Pantheon in applicazione del disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni, sono aumentati di eguale misura e con pari decorrenza ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« All'onere di lire tre miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1967, si provvederà con riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1967 e 1968 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni del bilancio ».

All'articolo 3 la Commissione bilancio propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere di lire 3 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

Il Governo è favorevole a questo emendamento?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Propongo, secondo intese intercorse, che l'esame e la votazione dell'articolo 3 nonché le dichiarazioni di voto, che per consuetudine riguardano il complesso della legge, siano rinviate a dopo la conclusione della discussione generale sulle successive proposte all'ordine del giorno.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ingrao ed altri: Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrisponderci agli amministratori dei comuni e province (3164); Bisaglia ed altri: Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province (4880).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ingrao, Borsari, Raffaelli, Lajolo, Lenti, Minio, Vespignani, Matarrese, Pagliarani, Calasso, Bardini, La Bella, Gambelli Fenili, Grimaldi, Maulini, Lusoli, Beragnoli Jacazzi e Terranova Raffaele: « Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrispondersi agli amministratori dei comuni e province »; Bisaglia, Mattarelli Gino, Gagliardi, Sgarlata, Galluzzi Vittorio e Montanti: « Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province ».

Su queste proposte di legge la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Prego il relatore, onorevole Mattarelli, di riferire al riguardo.

MATTARELLI, *Relatore*. Vorrei dare lettura de parere della Commissione bilancio: « La Commissione bilancio ravvisa che il provvedimento non reca indicazione di copertura dell'onere relativo, in quanto non vi sono aggravati di spesa a carico del bilancio dello Stato.

Ricorda però che più volte ebbe ad esprimersi sulla opportunità che le leggi comportanti nuovi e maggiori oneri finanziari a carico degli enti locali debbano indicare anche le fonti di copertura, in analogia a quanto

dispone per lo Stato l'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione ritiene, comunque, in questa occasione, di poter manifestare il proprio consenso sulle due iniziative legislative, segnalando per altro alla competente Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare, da un lato che l'attribuzione dell'indennità di cui trattasi risulti come una facoltà delle amministrazioni locali e dall'altro che le relative spese, una volta deliberate, siano qualificate come spese obbligatorie ».

Non è il caso di ricordare che più volte noi ci siamo sempre preoccupati di non esagerare nell'addossare nuovi oneri agli enti locali, data la loro ben nota situazione finanziaria.

Per quanto concerne, poi, il suggerimento, avanzato dalla Commissione bilancio, di includere nella legge che l'attribuzione delle indennità risulti come una facoltà delle amministrazioni locali, ciò è già contenuto nella proposta dell'onorevole Bisaglia, mentre l'articolo 5 della legge 11 marzo 1958, n. 208, prevede già che le relative spese, una volta deliberate, siano qualificate come spese obbligatorie.

Vi è infine il problema della scelta del testo base per l'esame degli articoli. Poiché la proposta di legge del collega Bisaglia ha in sostanza recepito, come ho avuto occasione di dire la volta scorsa, le conclusioni dei lavori del Comitato ristretto nominato per l'esame della proposta di legge Ingrao, ritengo che essa possa essere presa come base di discussione.

Il testo che sarà da noi approvato sarà naturalmente considerato come testo unificato delle due proposte di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario Gaspari.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Le considerazioni svolte dalla Commissione bilancio non possono non trovare nel Governo e, in particolare, nel Ministero dell'interno una eco estremamente favorevole.

Ai comuni sono addossate continuamente nuove spese, senza la relativa copertura, in un momento in cui essi si trovano in gravi difficoltà che saranno solo in parte eliminate dalla legge, in corso di approvazione, relativa alla finanza locale.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una spesa di notevole rilievo, considerato che le amministrazioni interessate sono più di ottomila, per cui il Governo è favorevole a quelle modifiche che non incidono sulla attua-

le struttura della legge vigente. Non credo, infatti, opportuno di mostrare una larghezza che non è giustificata dalla situazione della finanza locale, anche al fine di non dare l'impressione che nei casi in cui sono interessate tutte le parti politiche le difficoltà possono essere superate.

Dopo questa dichiarazione preliminare, mi riservo di esprimermi sulle diverse formulazioni che saranno adottate.

PRESIDENTE Lasciando impregiudicata la discussione sui singoli aspetti delle proposte di legge, è necessario risolvere, al termine della discussione generale, il quesito relativo alla scelta del testo base.

Devo ricordare che per l'esame della proposta Ingrao è stato nominato un comitato ristretto il quale ha formulato un testo, esaminato in una riunione da me presieduta.

Successivamente alla formulazione di questo testo, l'onorevole Bisaglia ha ritenuto di presentarne uno proprio, come espressione della posizione di maggioranza. Ora, un obbligo di lealtà verso la Commissione mi impone di dichiarare qui che la tesi del Relatore onorevole Mattarelli non può essere disattesa, nel senso che le discordanze fra i due testi di legge sono relativamente modeste. La proposta dell'onorevole Mattarelli il quale chiede che il testo base sia considerato come testo unificato delle due proposte — si usi l'ordine alfabetico o di presentazione delle proposte di legge, è una questione secondaria — mi trova personalmente d'accordo.

Pongo in votazione la proposta del relatore per la scelta del testo base nei termini da esso enunciati.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, modificato dalla legge 9 febbraio 1963, n. 148, è modificato come segue:

« Ai sindaci dei comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:

1) comuni fino a 1.000 abitanti: fino a lire 15.000;

2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti: fino a lire 30.000;

3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti; fino a lire 60.000;

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1968

4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: fino a lire 75.000;

5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: fino a lire 100.000;

6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti: fino a lire 130.000;

7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti: compresi tutti i capoluoghi di provincia: fino a lire 160.000;

8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: fino a lire 240.000;

9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti: fino a lire 300.000;

10) comuni con oltre 500.000 abitanti: fino a lire 350.000 ».

L'onorevole Borsari propone di emendare come segue i limiti di indennità mensili di carica per i sindaci:

1^a categoria: invece di 15.000 lire, 20.000;

2^a categoria: invece di 30.000 lire, 40.000;

3^a categoria: invece di 60.000 lire, 70.000;

4^a categoria: invece di 75.000 lire, 85.000;

5^a categoria: invece di 100.000 lire, 110 mila;

6^a categoria: invece di 130.000 lire, 140 mila;

7^a categoria: invece di 160.000 lire, 180 mila;

8^a categoria: invece di 240.000 lire, 250 mila.

Inalterate la 9^a e la 10^a categoria.

Prego il Relatore e il rappresentante del Governo di esprimere il loro parere in proposito.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Sull'emendamento vi è già una intesa per cui mi dichiaro favorevole.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Poiché vi è un accordo globale di tutti i gruppi politici della Commissione, il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Borsari accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

ART. 1.

« Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, modificato dalla legge 9 febbraio 1963, n. 148, è modificato come segue:

« Ai sindaci dei comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:

1) comuni fino a 1.000 abitanti: fino a lire 20.000;

2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti: fino a lire 40.000;

3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: fino a lire 70.000.

4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: fino a lire 85.000;

5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: fino a lire 110.000;

6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti: fino a lire 140.000;

7) comuni da 50.001 a 100.000 abitanti, compresi tutti i capoluoghi di provincia: fino a lire 180.000;

8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: fino a lire 250.000;

9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti: fino a lire 300.000;

10) comuni con oltre 500.000 abitanti: fino a lire 350.000 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato)

Do lettura dell'articolo 2:

L'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 208, modificato dall'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 148, è modificato come segue:

« All'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione da 5.000 a 10.000, può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1, in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.

All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore ai due terzi di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori sia effettivi che supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o che pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, può essere corrisposta una indennità mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco, da fissarsi sempre nel modo indicato dall'articolo 1.

Agli altri assessori di comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti può essere corrisposta una indennità di presenza per ogni seduta di giunta da fissarsi, sempre con

le stesse modalità di cui all'articolo 1, entro i seguenti limiti:

- 1) comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, fino a lire 1.000;
- 2) comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, fino a lire 2.000;
- 3) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 5.000.»

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In base a quanto affermato in precedenza, il Governo è contrario a tutte le innovazioni che modificano l'attuale sistema. Pertanto si dichiara favorevole solo al secondo capoverso dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Borsari. Ne ha facoltà.

BORSARI. Il primo capoverso dell'articolo 2 estende l'indennità di carica ai vice-sindaci dei comuni di seconda categoria, considerato che essi svolgono un'attività che richiede un notevole impiego di tempo.

Non comprendo, quindi, perché il Governo voglia opporsi a questa innovazione che, nel complesso della situazione nazionale, comporta un aumento di spesa di pochissimi milioni e pone i comuni in condizione di funzionare con maggiore efficienza.

PRESIDENTE. Il Governo è favorevole al mantenimento dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 148, per cui, se fosse accettata la tesi del Governo, il nuovo articolo 2 dovrebbe essere soppresso.

Mi risulta che in alcune province sono corrisposte, in base a delibera, indennità forfettizzate, le quali sono illegittime.

Se in questa legge si confermasse che le indennità forfettizzate sono illegittime ma che è concesso un gettone di presenza, si regolarizzerebbe una situazione piuttosto spiacevole.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il problema è di vasta portata e va

molto al di là del mio mandato. Pertanto, mentre posso accettare il primo capoverso dell'articolo 2, ribadisco che non posso che dichiararmi contrario alle ulteriori innovazioni. Chiedo quindi alla Commissione di aggiornare i suoi lavori alla settimana prossima.

BISAGLIA. Condivido le preoccupazioni espresse dal Presidente Sullo. Propongo di sospendere la discussione della legge, rinviandola alla prossima settimana e cercando di trovare nel frattempo un accordo sull'articolo 3, che vada incontro alle esigenze manifestate dal Presidente e tenga conto della posizione del Governo, il quale ha mosso due obiezioni all'articolo 3 e all'articolo 2 che innovano sul sistema precedente: una preoccupazione soprattutto di ordine finanziario, e anche una di costume: la preoccupazione, cioè, che una volta introdotto il gettone di presenza ci possa essere una moltiplicazione di sedute piuttosto artificiosa dei Consigli comunali.

Tenendo conto di entrambe queste preoccupazioni, si potrebbe proporre al Governo, nelle more della discussione, di trovare in primo luogo una formula che riduca il riconoscimento del principio in questione ai soli Consigli comunali di centri con oltre 50 mila abitanti, e in secondo luogo una formula di compenso forfettario, che ci garantisca dal pericolo dell'inflazione delle sedute di questi organismi.

PRESIDENTE. La seduta è rinviata a mercoledì prossimo.

La seduta termina alle 17,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO